

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

ANTONIO LEONE, DI TEODORO e FALSITTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nella settimana compresa tra il 25 novembre e il 2 dicembre 2002, il fiume Lambro è straripato in Brianza a seguito delle incessanti precipitazioni delle due settimane precedenti;

l'esondazione del Lambro ha provocato ingenti danni in molti comuni brianzoli, causando 44 sfollati nel comune di Verano Brianza, 80 sfollati nel comune di Carate Brianza, frazione Agliate, 60 sfollati nel comune di Triuggio, frazione Ponte e la pressoché totale inondazione della frazione Fornaci nel comune di Briosco;

il Ministro dell'economia e delle finanze ha annunciato l'intendimento di sospendere tutte le scadenze tributarie, fiscali e contributive a beneficio di alcuni comuni della Brianza lecchese ugualmente colpiti dal maltempo —:

se il Ministro interrogato non ritenga di estendere simili agevolazioni anche ai comuni della Brianza milanese duramente colpiti dalle esondazioni del Lambro.

(5-01489)

LETTIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 253 del 2002 ha sospeso fino al 31 marzo 2003 la fruizione dei crediti di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, compresi i crediti d'imposta maturati anteriormente all'8 luglio 2002;

il Governo sembra avere l'intenzione di non convertire in legge il citato decreto

n. 253 del 2002, senza peraltro aver fornito al Parlamento indicazioni esaustive circa l'effettivo impatto del provvedimento sul sistema delle imprese —:

quale sia l'entità dei crediti di imposta già maturati in maniera automatica prima dell'8 luglio 2002 e non ancora utilizzati, di cui è sospesa la fruizione.

(5-01490)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

TARDITI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con legge 12 febbraio 2001, n. 48, al primo comma veniva testualmente disposto che: « Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e sue modificazioni, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge può essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico »;

il citato articolo 7 della legge 374 del 1991 stabilisce due termini per la decadenza dall'incarico del giudice di pace: uno legato al compimento del secondo quadriennio di esercizio delle funzioni, l'altro riferito al compimento del settantacinquesimo anno di età;

queste due norme stabiliscono i termini per la decadenza dall'incarico del giudice di pace rendendo necessaria una interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 48 del 2001 in modo a eliminare lo stato di incertezza che va a tutto detrimento della produttività del servizio giustizia per quanto riguarda questo particolare settore —:

se non ritenga di chiarire che il riconoscimento di un ulteriore biennio in servizio per i giudici di pace previsto dalla legge 48 del 2001 si applica anche a coloro che hanno già compiuto il settantacinquesimo anno di età.

(4-04781)